



Accordo di collaborazione per il trasporto di contenitori contenenti materiale biologico finalizzato allo studio di compatibilità tra donatore e ricevente nel processo di donazione e trapianto di organi e tessuti

Tra

Il Centro Nazionale Trapianti, Istituto Superiore di Sanità con sede legale in Roma Viale Regina Elena n. 261, codice fiscale e partita IVA n. 80211730587, rappresentata dal Dott. Massimo Cardillo, in qualità di Direttore Generale, in virtù del DM 25 febbraio 2019;
(di seguito, per brevità, denominato “CNT”);

E

Trenitalia S.p.A. - società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.607.137.500,00, interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, la quale interviene nel presente contratto nella persona dell'Ing. Pietro Diamantini, in qualità di Direttore della Direzione Business AV, in virtù dei poteri al medesimo conferiti con procura a rogito Notaio Angela Cianni di Roma in data 06/07/2021 Rep. 1488 Rog. 607;
(di seguito, per brevità, denominata “Trenitalia”);

che, come sopra costituite, laddove richiamate di seguito, singolarmente, anche “Parte” e congiuntamente “Parti”.

PREMESSO CHE

- l'art. 8, Legge 1 aprile 1999, n. 91 “Disposizioni in materia di donazione e trapianto di organi e tessuti”, istituisce il CNT presso l'Istituto Superiore di Sanità;
- il CNT, in base all'art. 8 comma 6 legge 91/99 annovera tra le proprie funzioni quella di:
 - definire i parametri tecnici e i criteri per l'inserimento dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto allo scopo di garantire l'omogeneità dei dati stessi, con particolare riferimento alla tipologia e all'urgenza del trapianto richiesto nonché di consentire l'individuazione dei riceventi;
 - definire le linee guida rivolte ai centri regionali e interregionali per i trapianti allo scopo di uniformare le attività di prelievo e di trapianto sul territorio nazionale;
 - procedere all'assegnazione degli organi per i casi relativi alle urgenze, per i programmi definiti a livello nazionale e per i tipi di trapianto per cui il bacino di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale, secondo criteri stabiliti dallo stesso;
 - definisce criteri omogenei per lo svolgimento dei controlli di qualità sui laboratori di immunologia coinvolti nelle attività di trapianto;
- il CNT è definito dal DM 19.11.2015 quale organo di coordinamento della Rete Nazionale Trapianti, suddivisa su tre livelli: nazionale, regionale e ospedaliero;
- la rete nazionale trapianti di cui all'art. 4, commi 1 e 3, DM 19 novembre 2015 stabilisce che il livello regionale della Rete Nazionale Trapianti è rappresentato dal Centro Regionale per i Trapianti (CRT) di cui all'art. 10, Legge 1 aprile 1999, n. 91;
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Revisione e aggiornamento del Accordo CSR del 21 dicembre 2006 sul coordinamento dei trasporti connessi con le attività trapiantologiche” del 25 marzo 2015 (Rep. Atti n. 55/CSR), fissa i principi e criteri per il trasporto delle equipe, degli organi e del materiale biologico;

- il CRT, in base all'art. 10, comma 6, lett. f) Legge 1 aprile 1999, n. 91, ha tra le proprie funzioni quelle di coordinare il trasporto dei campioni biologici, delle équipes sanitarie e degli organi e dei tessuti nel territorio di competenza;
- il processo di donazione prevede, al fine di stabilire i criteri di compatibilità con i potenziali riceventi (c.d. *cross-match*), che venga fatta la tipizzazione HLA del sangue del donatore;
- in ogni regione sono individuati dei laboratori di immunologia che svolgono detti esami per conto dei centri trapianto;
- il processo di donazione e trapianto è un processo che si svolge in un arco temporale breve e dipendente dai tempi di ischemia dell'organo;
- il materiale biologico, da sottoporre ad esami immunologici, deve essere recapitato, dalla sede del donatore al laboratorio deputato allo svolgimento dell'indagine, nel più breve tempo possibile;
- Trenitalia è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che opera quale vettore ferroviario passeggeri, sia per il trasporto ferroviario a media ed a lunga percorrenza che regionale, curando altresì l'attuazione e la gestione di ogni iniziativa e servizio nel campo dei trasporti, nonché la vendita, ai propri clienti, di prodotti e servizi, anche forniti da partner terzi;
- CNT, in quanto struttura preposta al coordinamento della Rete Nazionale Trapianti, intende su mandato dei centri regionali, addivenire ad un accordo che consenta in maniera uniforme ai CRT di poter fruire dei servizi Alta Velocità di Trenitalia, effettuati dalla Direzione Business AV, a mezzo dei quali espletare il trasporto senza urgenza dei campioni biologici onde raggiungere centri ospedalieri e/o laboratori di diverse città presenti sul territorio italiano, il tutto compatibilmente alle disponibilità e all'organizzazione di Trenitalia medesima;
- Trenitalia, a sua volta, ritenendo meritevole la sua partecipazione a fini sociali e di cooperazione nell'interesse primario della collettività e, più nello specifico dei pazienti, è interessata ad avvalersi dei treni Alta Velocità Frecciarossa e Frecciargento per eseguire le prestazioni di trasporto richieste dalla Rete Nazionale Trapianti come meglio descritte nel prosieguo.

CONSIDERATO CHE

- In sede di Consulta tecnica permanente per i trapianti i coordinatori regionali proponevano al CNT di avviare una interlocuzione con Trenitalia al fine di avviare una collaborazione volta a realizzare un miglioramento della rete dei trasporti dei campioni biologici necessari per la valutazione del donatore, attraverso l'utilizzo della rete ferroviaria;
- il CNT ha ritenuto di accogliere la proposta ritenendo che l'utilizzo della rete ferroviaria possa inserirsi nella rete integrata dei trasporti a scopo trapiantologico, consentendo alla stessa di garantire la qualità e la sicurezza della fase del processo;
- in ragione delle necessità sopra richiamate, CNT e Trenitalia in data 10 febbraio 2021 hanno concluso un accordo di collaborazione per il trasporto dei contenitori contenenti il materiale biologico finalizzato allo studio di compatibilità tra donatore e ricevente;
- tra le Parti è stata manifestata la volontà di rinnovare la collaborazione;
- le Parti, per quanto premesso e considerato, intendono cooperare ai seguenti termini e condizioni, rinnovando l'attuale collaborazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
(Oggetto)

Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, intendono rinnovare la collaborazione tra le medesime avente ad oggetto la realizzazione, nell'ambito del processo di donazione e trapianto indicato in premesse, del trasporto di campioni biologici tramite l'utilizzo del treno, il tutto secondo le regole previste dal presente accordo e nel rispetto delle modalità e delle procedure operative riportate nell'Allegato Tecnico Operativo.

Art. 2
(Referenti per l'attuazione)

Ciascuna delle Parti indica un Referente per il presente accordo.

Al Referente compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative del presente accordo e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività negoziali convenute.

Il Referente del CNT è il dott. Massimo Cardillo, Direttore del CNT;

Il Referente di Trenitalia è Ricci Monia Produzione AV, Trenitalia.

Art. 3
(Gratuità del presente accordo)

Il presente accordo non comporta alcun onere economico per le Parti ed è pertanto da considerarsi raggiunto ed espletato a titolo gratuito.

Art. 3
(Durata)

Le Parti concordano che il presente accordo abbia una durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. Alla scadenza dell'accordo, lo stesso si intenderà rinnovato di un altro anno e, così ad ogni successiva scadenza, fatta salva la facoltà delle Parti di inviare disdetta onde non consentirne il rinnovo mediante comunicazione da inviarsi tramite pec entro 30 (trenta) gg dalla relativa scadenza.

Art.5
(Obblighi delle parti)

Il CNT si impegna a che le prestazioni previste nel presente accordo siano eseguite nel rispetto delle tempistiche segnalate dalla SOP e senza arrecare ritardi e disagi all'operato del personale di Trenitalia e del personale della Polizia ferroviaria.

Il CNT dichiara che, in caso di ritardo nella consegna del contenitore contenente il materiale biologico, si dovrà prontamente comunicare al personale Trenitalia o alla SOP, come definito nell'Allegato 1, l'impossibilità di recarsi al binario entro i tempi richiesti. In tali casi sarà onere dei soggetti di cui all'Allegato 1, richiedere alla SOP competente l'indicazione del nuovo treno a mezzo del quale eseguire il trasporto, secondo le modalità di cui all'Allegato 2.

Le Parti si riservano di stabilire per iscritto eventuali ulteriori attività rispetto a quelle previste nel presente accordo.

Art.6
(Responsabilità)

Il CNT dichiara che il trasporto del contenitore contenente i campioni biologici non richiede da parte del personale di Trenitalia l'esecuzione di altre prestazioni se non quelle indicate nell'Allegato 1 e che dette

prescrizioni verranno coordinate dai Centri Regionali per i Trapianti, in ragione delle funzioni ad essi assegnati dall'art. 10, comma 6, lett. f) Legge 1° aprile 1999, n. 91.

Con riferimento ai profili di responsabilità, si rimanda a quanto disposto dalla legislazione vigente.

Art. 7 (Codice etico)

Il CNT si impegna a rispettare le norme contenute nel “Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”, pubblicato in lingua italiana ed inglese sul sito internet www.fsitaliane.it.

Detto Codice, seppur non allegato al presente accordo, ne costituisce parte integrante e sostanziale, e dello stesso, il CNT dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.

In caso di violazione delle norme contenute nel predetto “Codice Etico”, Trenitalia avrà il diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Art. 8 (Riservatezza)

Le Parti si impegnano a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente accordo, le informazioni relative a fatti, atti e programmi di Trenitalia e della Rete nazionale dei trapianti che vengono dalle stesse messe a disposizione o di cui vengano a conoscenza in occasione dell'Accordo stesso.

L'obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del presente Accordo e per i cinque anni successivi alla sua scadenza ovvero fino a quando le informazioni apprese non siano divenute di dominio pubblico.

È fatto divieto alle Parti di fare, o autorizzare terzi a realizzare, pubblicazioni sui risultati delle attività/servizi ricevuti in virtù del presente accordo, i cui diritti sono riservati in via esclusiva a Trenitalia o alla Rete nazionale dei trapianti.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti per i cinque anni successivi, anche in caso di risoluzione del presente accordo.

Art. 9 (Privacy)

In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente Accordo, il CNT e Trenitalia, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla stipula del presente Accordo.

Art. 10 (Controversie, foro competente e diritto applicabile)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo.

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Accordo saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma con espressa esclusione di qualsivoglia diverso foro. Il presente Accordo è regolato dal diritto italiano.

Art. 11 (Allegati)

Sono allegati al presente accordo, per costituirne parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1: Allegato Tecnico Operativo;

- Allegato 2: Modalità di comunicazione e richiesta di attivazione trasporto;

Art. 12
(Clausola fiscale)

L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell'Istituto Superiore di Sanità (autorizzazione n.99718/2016 dell'Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio).

Il presente accordo è firmato in modalità digitale

Il Direttore Generale
del Centro Nazionale Trapianti

Dott. Massimo Cardillo



Massimo
Cardillo
12.02.2024
11:36:22
GMT+01:00

Il Direttore
Direzione Business AV
Trenitalia S.p.A.

Ing. Pietro Diamantini

PIETRO DIAMANTINI

Firmato da Pietro
Diamantini
il 09/02/2024 alle
18:21:07 CET